



# COMUNE DI CASOLA DI NAPOLI

(Provincia di NAPOLI)

Via Roma, 7 - C.A.P.: 80050 - P.I.: 01249061217 – C.F.: 00772930632

☎081/8012890 – fax 081/8013036

**ORIGINALE**

**Prot. n. 2071 del 19/03/2020**

**Registro Generale n.**

## ORDINANZA SINDACALE

**N. 12 DEL 19-03-2020**

**Oggetto: Chiusura attività commerciali entro le ore 19:00**

### IL SINDACO

**Premesso che** per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 cosiddetto Coronavirus sull'intero territorio nazionale ed in particolare nella Regione Campania sono stati emanate le seguenti ordinanze nazionali e regionali:

- dell'Ordinanza n.8 del 08.03.2020 emessa dal Presidente della Regione Campania;
- dell'Ordinanza n.10 del 10.03.2020 emessa dal Presidente della Regione Campania;
- dell'Ordinanza n.11 del 10.03.2020 emessa dal Presidente della Regione Campania;
- dell'Ordinanza n.12 del 11.03.2020 emessa dal Presidente della Regione Campania;
- dell'Ordinanza n. 13 del 12.03.2020 emessa dal Presidente della Regione Campania;
- delle Ordinanze Sindacali n. 49/2020, n. 53/2020, n. 54/2020, n. 56/2020;

#### **Preso atto:**

- dello stato di emergenza sanitaria proclamato dal Consiglio dei Ministri □ in data 31.01.2020;
- del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020;
- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020;
- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020

#### **Tenuto conto che:**

- i provvedimenti sopra richiamati sono tutti orientati nella direzione di limitare nella misura più ampia possibile lo spostamento delle persone con la eccezione delle sole situazioni collegate alle attività lavorative, alla necessità ovvero all'emergenza;

- lo scopo di tali misure è quello di evitare situazioni di affollamento o assembramento che possano favorire la diffusione del contagio;
- il territorio comunale e quello dei comuni limitrofi risultano avere i propri confini sovrapposti lungo le sedi adibite alla viabilità;
- la chiusura anticipata dei locali commerciali nei comuni adiacenti rischia di provocare lo spostamento dei cittadini verso comuni in cui l'orario di chiusura non è limitato;

**Ritenuto opportuno** adottare misure maggiormente stringenti per contrastare la diffusione del COVID-19, limitando ulteriormente le potenziali situazioni di affollamento e di assembramento;

## ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa **la CHIUSURA DI TUTTE LE ATTIVITA' COMMERCIALI AD ESCLUSIONE DELLE FARMACIE E PARAFARMACIE ALLE ORE 19:00 fino alla data del 06/04/2020**

## DISPONE

che copia dell'ordinanza venga trasmessa, per gli adempimenti di rispettiva competenza:

- alla Regione Campania: < [tf.covid19@pec.regione.campania.it](mailto:tf.covid19@pec.regione.campania.it) >;
- ai Carabinieri della Stazione di Gragnano < [tna25093@pec.carabinieri.it](mailto:tna25093@pec.carabinieri.it) >;
- alla Polizia Municipale di Casola di Napoli – sede comunale;
- all'amministrazione provinciale di Napoli-Area ambiente-Servizio gestione rifiuti < [cittametropolitana.na@pec.it](mailto:cittametropolitana.na@pec.it) >;
- al Commissariato di Polizia di Castellammare < [comm.castellammaredistabia.na@pecps.poliziadistato.it](mailto:comm.castellammaredistabia.na@pecps.poliziadistato.it) >
- alla Prefettura di Napoli < [protocollo.prefna@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefna@pec.interno.it) >
- alla ASL Napoli 3 Sud – UOPC n. 58 < [ds58.uopc@pec.aslnapoli3sud.it](mailto:ds58.uopc@pec.aslnapoli3sud.it) >;

che una copia sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale.

Si rende noto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Napoli, ed entro il termine di 120 giorni dalla notificazione, al Presidente della Repubblica, secondo le modalità previste dalla legge.



**Il Sindaco**  
Geom. Costantino Peccerillo